

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 22 ottobre 2019, n. 782

Approvazione della proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: "PRUSST Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio dei Comuni del Medio Bacino del Liri e Comune di Monte San Giovanni Campano - Realizzazione di un locale commerciale - supermercato in variante al P.R.G., su un terreno sito in Monte San Giovanni Campano località Le Poste, distinto in catasto al foglio 20 mappale 532, in variante al P.R.G. Ditta Effeci s.r.l. (ex Ciardi Pietro)".

Oggetto: Approvazione della proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: "PRUSST Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio dei Comuni del Medio Bacino del Liri – Comune di Monte San Giovanni Campano - Realizzazione di un locale commerciale - supermercato in variante al P.R.G., su un terreno sito in Monte San Giovanni Campano località Le Poste, distinto in catasto al foglio 20 mappale 532, in variante al P.R.G. Ditta Effeci s.r.l. (ex Ciardi Pietro)".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero

PREMESSO

Che il Ministero dei Lavori Pubblici, previa intesa con la Conferenza unificata Stato – Regioni, con D.M. LL.PP. n° 1169 del 8 ottobre 1998, ha promosso i "Programmi di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio", denominati PRUSST;

Che il Comune di Monte San Giovanni Campano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 31.10.2016, ha adottato il progetto in variante urbanistica al P.R.G. per la realizzazione di un fabbricato commerciale - supermercato sito in Monte San Giovanni Campano in località Le Poste;

Che a seguito della pubblicazione del suddetto atto non risultano pervenute osservazioni come da attestazione del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Monte San Giovanni Campano trasmessa al Comune di Sora con nota prot. n. 9630 del 15.05.2018;

Che per l'intervento in oggetto si è verificata la possibilità di concludere l'Accordo di Programma in apposita Conferenza di Servizi la cui riunione si è tenuta in data 12.12.2018;

Che con Determinazione Dirigenziale del Settore V Area Urbanistica del Comune di Sora (Comune Capofila) n. 183 del 27 giugno 2019 è stata dichiarata conclusa positivamente la Conferenza di Servizi e verificata la possibilità di concludere l'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 267/00;

Che con nota prot. n. 22533 dell'01.08.2019, acquisita al protocollo regionale n. 641364 del 02.08.2019, il Comune di Sora (Comune Capofila), al fine di procedere alla conclusione dell'Accordo di Programma, ha trasmesso alla Regione Lazio – Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Legislativa e Conferenze di Servizi gli atti amministrativi unitamente agli elaborati progettuali;

CONSIDERATO

Che tale opera comporta la realizzazione di un fabbricato commerciale – supermercato in variante al P.R.G.;

PRESO ATTO

Della proposta dell'Accordo di Programma il cui schema è parte integrante del presente atto;

RITENUTO

Di approvare la proposta dell'Accordo di Programma in parola;

VISTO

La proposta di Accordo di Programma;

La deliberazione del Consiglio Comunale di Monte San Giovanni Campano n. 39 del 31.10.2016;

L'attestazione del Responsabile del Servizio del Comune di Monte San Giovanni Campano trasmessa al Comune di Sora con nota prot. n. 9630 del 15.05.2018 che non sono pervenute osservazioni;

Il verbale della riunione della Conferenza di Servizi svoltasi il 12.12. 2018;

La determinazione dirigenziale del Settore V - Area Urbanistica del Comune di Sora (Comune Capofila) n. 183 del 27 giugno 2019 di conclusione del procedimento della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 267/00 e art. 14 ter della L. 241/90;

Gli elaborati progettuali esaminati nella Conferenza di Servizi del 12.12.2018, approvati con la determinazione dirigenziale del Settore V- Area Urbanistica del Comune di Sora n. 183 del 27 giugno 2019 ed elencati nello schema di Accordo di Programma;

VISTO

Lo Statuto della Regione Lazio;

La L. 07.08.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

L'art. 34 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Il R.R. 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale e s.m.i.;

DELIBERA

Per quanto riportato in premessa,

di approvare l'allegata proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: “PRUSST - Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo

Sostenibile del Territorio dei Comuni del Medio Bacino del Liri – Comune di Monte San Giovanni Campano - Realizzazione di un locale commerciale - supermercato in variante al P.R.G., su un terreno sito in Monte San Giovanni Campano località Le Poste, distinto in catasto al foglio 20 mappale 532, in variante al P.R.G., Ditta Effeci s.r.l. (ex Ciardi Pietro)”.

Il Presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



REGIONE LAZIO

COMUNE DI MONTE
SAN GIOVANNI CAMPANO

ACCORDO DI PROGRAMMA

ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: "PRUSST - Programmi di Riqualficazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio dei Comuni del Medio Bacino del Liri – Comune di Monte San Giovanni Campano - Realizzazione di un locale commerciale - supermercato in variante al P.R.G., su un terreno sito in Monte San Giovanni Campano località Le Poste, distinto in catasto al foglio 20 mappale 532, in variante al P.R.G. - Ditta Effeci s.r.l. (ex Ciardi Pietro)".

PREMESSO

Che il Ministero dei Lavori Pubblici, previa intesa con la Conferenza unificata Stato – Regioni, con D.M. LL.PP. n° 1169 del 8 ottobre 1998, ha promosso i "Programmi di Riqualficazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio", denominati PRUSST, con l'obiettivo di:

- a. realizzare, adeguare e completare quelle attrezzature a rete e puntuali sia a livello urbano che territoriale che siano in grado di promuovere ed orientare occasioni di sviluppo sostenibile del territorio.
- b. promuovere la realizzazione di un sistema integrato di attività finalizzate all'ampliamento ed alla realizzazione di insediamenti industriali, commerciali, artigianali, alla promozione turistico ricettiva, nonché alla riqualficazione di zone urbane centrali e periferiche interessate da fenomeni di degrado.

Che il Comune di Sora ha promosso, in qualità di Comune capofila, il PRUSST denominato "Assetto organizzativo e trasformazioni sostenibili del sistema infrastrutturale dell'area omogenea "Medio Bacino del Liri";

Che il Comune di Sora, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 16 marzo 1999, ha approvato lo schema di bando pubblico per la predisposizione di detti programmi;

Che l'Amministrazione medesima, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 286 del 26 agosto 1999, ha approvato "le finalità, i contenuti programmatici e le soluzioni tecniche del complesso degli interventi previsti e localizzati nell'ambito territoriale interessato dal PRUSST del "Medio Bacino del Liri" e l'inserimento nel programma degli interventi pubblici e di iniziativa privata tra i quali risulta quello oggetto del presente Accordo;

Che il Ministero dei Lavori Pubblici, con D.M. LL.PP. n.591 del 19 aprile 2000, ha approvato la graduatoria con cui ha individuato i 48 programmi ammessi a finanziamento di cui all'art. 1,

comma 1, del Bando allegato al D.M. 08 ottobre 1998, tra i quali risulta il PRUSST del “*Medio Bacino del Liri*”;

Che il Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 8 comma 4 e seguenti del bando allegato al D.M. 8 ottobre 1998, ha sottoscritto in data 23.10.2000 un Protocollo d’intesa con i soggetti promotori e proponenti del progetto;

Che nelle riunioni dei Sindaci in data 28.04.2008 e in data 07.11.2011 è stato stabilito di riaprire i termini per la presentazione delle domande finalizzate principalmente a sostituire i soggetti rinunciatari e mantenere la percentuale degli investimenti privati nella misura minima di un terzo rispetto all’investimento complessivo, come previsto dal bando iniziale;

Che la riapertura dei termini è stata ritenuta ammissibile dall’Organismo di Controllo nelle sedute del 18.02.2009 e del 03.11.2011;

Che con nota prot. n.17063 del 30.04.2012 il Comune di Sora ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti copia del verbale dell’Organismo di Controllo redatta nella seduta del 03.11.2011, ove è stato ritenuto ammissibile procedere alla riapertura dei termini per la presentazione di nuove istanze per la sostituzione e il reintegro dei rinunciatari e contestualmente avviata la procedura per l’ottenimento della proroga all’A.P.Q.;

Che il Comune Monte San Giovanni Campano con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27.03.2013 ha approvato l’elenco delle manifestazioni di interesse da includere nel programma PRUSST a seguito della riapertura dei termini;

Che con nota prot. n. 9313 del 19.07.2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha espresso il proprio nulla-osta alla proroga che attiene il completamento/realizzazione degli investimenti privati rinviando ogni determinazione all’Organismo di Controllo;

Che con Decreto di proroga del 14.02.2014 il Ministero ha stabilito che: “Per gli investimenti in corso o da realizzare con risorse diverse da quelle ministeriali, indipendentemente dalla eventuale proroga o revoca dell’utilizzo dei residui dei contributi ministeriali tuttora disponibili, il collegio di vigilanza assume le determinazioni appropriate allo stato della spesa e alla relativa attuazione, preferibilmente operando per il completamento dei programmi. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione in capo ai soggetti aderenti al programma disposti dalle norme vigenti”;

Che nella seduta dell’11.09.2014 l’Organismo di Controllo ha fissato il termine di cinque anni decorrente dalla scadenza dell’Accordo Quadro (20.05.2012) per completamento/realizzazione degli investimenti privati (inclusi quelli inseriti a seguito delle riaperture dei termini del 18.02.2009 e del 03.11.2011 effettuate in vigenza dell’accordo quadro) salvo eventuali ulteriori determinazioni che si riterrà di adottare, optando per il completamento del programma, così come stabilito con Decreto di proroga del 14.02.2014;

Che nella seduta del 21.07.2015 l’Organismo di Controllo ha ritenuto di dover specificare, ad integrazione di quanto già deliberato, che il termine del 20 maggio 2017 era quello ultimo per la presentazione del progetto definitivo, necessario per l’avvio dei successivi adempimenti finalizzati all’approvazione, rinviando al singolo Accordo di programma di indicare in modo definitivo il termine per l’ultimazione dei lavori;

Che la Ditta Effeci s.r.l. ha presentato la richiesta di adesione al programma P.R.U.S.S.T. per la realizzazione di un fabbricato commerciale - supermercato sito nel comune di Monte San Giovanni Campano in località Le Poste;

Che la proposta di Ciardi Pietro (ora Effeci s.r.l.) è inserita nell'elenco delle manifestazioni di interesse di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 27.03.2013;

che l'Ufficio Prusst del Comune di Sora ha trasmesso al comune di Monte San Giovanni Campano il progetto definitivo per lavori di realizzazione di un locale commerciale - supermercato sito in Monte San Giovanni Campano in località Le Poste;

Che il Comune di Monte San Giovanni Campano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 31.10.2016, ha adottato il progetto definitivo in variante urbanistica al P.R.G. per la realizzazione di un fabbricato commerciale - supermercato sito in Monte San Giovanni Campano in località Le Poste;

Che a seguito della pubblicazione del suddetto atto non risultano pervenute osservazioni come da attestazione del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Monte San Giovanni Campano trasmesso al Comune di Sora con nota prot. n. 9630 del 15.05.2018;

Che il Sindaco del Comune di Sora (Comune Capofila), con nota prot. n. 35406 del 26 novembre 2018, ha indetto la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 267/00 e art 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., fissando la prima riunione per il giorno 12.12.2018;

Che con nota prot. n. 780244 del 06.12.2018 il Presidente della Regione ha delegato la Dott.ssa Marina Ajello, Dirigente dell'Area Legislativa e Conferenze di Servizi della Direzione regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità quale rappresentante unico legittimato ad esprimere nell'ambito del procedimento la posizione unica della Regione Lazio e delle Amministrazioni ad essa riconducibili;

Che nella riunione del 12.12.2018 è stato stabilito il termine del 15.03.2019 per il rilascio dei pareri di competenza delle strutture regionali coinvolte e delle amministrazioni riconducibili alla Regione Lazio e il termine del 29.03.2019 per il rilascio del parere unico regionale;

Che, a seguito dei pareri regionali pervenuti il Rappresentante Unico Regionale, con nota prot. n. 188952 dell'11 marzo 2019, ha espresso parere unico regionale favorevole con le prescrizioni previste dai pareri rilasciati dalle strutture della Regione Lazio e dalle amministrazioni ad essa riconducibili;

Che il Comune di Sora, con Determinazione Dirigenziale del Settore V Area Urbanistica n. 183 del 27 giugno 2019 ha dichiarato conclusa positivamente la Conferenza di Servizi ed ha verificato la possibilità di concludere l'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 267/00 per l'approvazione del progetto;

Che l'Amministrazione Comunale di Sora (Comune Capofila) ha trasmesso la Determinazione n. 183/2019 con nota prot. n. 20824 del 12 luglio 2019, a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;

Che il Comune di Sora con nota prot. n.22533 dell'01.08.2019 acquisita al protocollo regionale al n. 641364 del 02.08.2019, al fine di procedere alla conclusione dell'Accordo di Programma, ha trasmesso alla Regione Lazio – Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Legislativa e Conferenze di Servizi gli atti amministrativi unitamente agli elaborati progettuali;

CONSIDERATO

Che tale opera comporta la realizzazione di un fabbricato commerciale - supermercato in variante al P.R.G.;

PRESO ATTO

del verbale della riunione della Conferenza di servizi del 12 dicembre 2018;

della Determinazione Dirigenziale del Settore V - Area Urbanistica del Comune di Sora n. 183 del 27 giugno 2019;

Dei pareri e nulla osta di seguito elencati:

- 1) Parere unico regionale favorevole reso con nota prot. n. 188952 del 11.03.2019 nel rispetto delle prescrizioni, condizioni e raccomandazioni dettate dagli uffici regionali competenti;
- 2) Nulla osta della Provincia di Frosinone – Settore Urbanistica reso con nota prot. n. 2343 del 24 gennaio 2019;
- 3) Parere favorevole della Provincia di Frosinone – Settore Viabilità acquisito per silenzio assenso ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 della Legge 241/1990;
- 4) Parere favorevole della Provincia di Frosinone – Settore Ambiente acquisito per silenzio assenso ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 della Legge 241/1990;
- 5) Parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti acquisito per silenzio assenso ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 della Legge 241/1990 e successiva nota prot. 5098 – P del 12.04.2019;

CONSIDERATO

Che nulla osta alla conclusione dell’Accordo di Programma;

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio, rappresentata dal Presidente p.t., ed il Comune di Monte San Giovanni Campano, rappresentato dal Sindaco p.t., convengono quanto segue:

ARTICOLO 1 (Oggetto)

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, è approvato l’intervento denominato: “PRUSST - Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio dei Comuni del Medio Bacino del Liri – Comune di Monte San Giovanni Campano - Realizzazione di un locale commerciale - supermercato in variante al P.R.G., su un terreno sito in Monte San Giovanni Campano località Le Poste, distinto in catasto al foglio 20 mappale 532, in variante al P.R.G. - Ditta Effeci s.r.l. (ex Ciardi Pietro)”, quale risulta dal progetto, parte integrante del presente atto, che si compone dei seguenti elaborati, esaminati nella seduta di conferenza di servizi del 12 dicembre 2018 ed approvati con Determinazione Dirigenziale del Settore V Area Urbanistica del Comune di Sora n. 183 del 27 giugno 2019:

- D.C.C. n. 39/2016
- Attestazione di avvenuta pubblicazione
- Attestazione assenza osservazioni
- Certificato iscrizione camera di commercio Effeci s.r.l.
- Attestazione destinazione urbanistica e vincoli

Elaborati conformi alla D.C.C. n. 39/2016

- Relazione tecnica descrittiva – Tav. C6
- Elaborati grafici progettuali – Tav. C1
- Indagine vegetazionale ai sensi della D.G.R. n. 2694 del 18 maggio 1999
- Relazione geologica tecnica
- Dichiarazione del tecnico di non assoggettabilità a VIA –Tav. C4
- Attestazione regolarità e conformità dell'esistente – C2
- Attestazione proprietà dell'area – Tav. C3

Integrazioni acquisite dal Comune di Sora con prot. n. 2704 del 24/01/2018

- Schema preventivo acque nere, grigie e di prima pioggia – all. D1
- Relazione tecnica distanza minima dal confine – Tav D2
- Planimetria esplicativa con ingombro del locale commerciale, specifiche delle destinazioni dell'area e distanza dai confini, strade, edifici – tav. D3

Integrazioni trasmesse dal Comune di Sora con nota prot. n. 1136 del 11/1/2019

- Certificazione ai sensi dell'art. 38 comma 5 delle NTA del PTPR e art. 9 comma 5 del PTP n. 11 – Tav E0;
- Aree da cedere al comune e verifica dimensionale degli standard urbanistici ai sensi del D.M. 1444/68- Tav E1;
- Relazione tecnica - destinazione urbanistica richiesta in variante – tav. E2;
- Documentazione fotografica – Tav. E3;
- Accessi da realizzare- Tav. E4;
- Elaborato urbanistico, integrativo e sostitutivo ante e post operam – Tav.E5.

ARTICOLO 2 **(Variante al P.R.G.)**

1. La variante urbanistica correlata ed approvata con il presente Accordo di Programma è limitata, esclusivamente alle aree interessate dall'intervento che mutano la destinazione urbanistica da "zona E Agricola – sottozona E3" a zona "Area PRUSST con destinazione d'uso commerciale";
2. Gli indici e i parametri saranno quelli desumibili dal progetto;
3. Sono fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 3;

ARTICOLO 3 **(Prescrizioni e Condizioni)**

1. La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti competenti:
 - A) Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale Paesistica e Urbanistica – Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo:
 1. Dovranno essere rispettati i diritti di terzi, soprattutto in relazione alla distanza minima dei confini in relazione ai distacchi tra fabbricati (che non dovrà penalizzare i proprietari confinanti) e dalle strade;

2. Gli standard pubblici da cedere al Comune, pari ad una superficie di mq. 808,00 dovranno sempre mantenere le caratteristiche di accessibilità, fruibilità e sistemazione tale da garantirne un'utilità pubblica, come previsto dal D.M.1444/68; si rammenta che tali aree dovranno risultare idonee alla fruizione pubblica e la cessione al Comune dovrà avvenire prima, o contestualmente, al rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione del fabbricato commerciale. A tale riguardo le suddette aree dovranno essere poste in adiacenza della sede stradale e, soprattutto, all'esterno della recinzione; infine si sottolinea che dovrà essere previamente autorizzato l'accesso sulla Strada Provinciale 64;
 3. Dovrà essere verificata l'applicazione della L.R.6/2008 "Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia", relativamente alla realizzazione di superfici drenanti nelle aree da destinare a parcheggio e alla piantumazione di alberature;
 4. Dovranno essere preservate le alberature presenti sull'area di intervento; e dovranno essere realizzate opere di sostegno ed idrauliche necessarie a garantire la stabilità del suolo ed il buon regime delle acque superficiali;
 5. Dovranno essere rispettate le norme in materia di circolazione stradale, sia in relazione agli accessi all'area che al traffico veicolare limitrofo, in relazione a quanto previsto dal vigente codice della strada, considerando, in ogni caso, le distanze minime e la fascia di rispetto stradale;
 6. Dovranno essere rispettate le norme in materia sanitaria e di sicurezza del lavoro;
 7. Dovrà essere soddisfatta la vigente normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche;
 8. Tutti i materiali di risulta conseguenti alla realizzazione dei lavori dovranno essere smaltiti nel rispetto della legislazione vigente.
- B) Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo - Area Tutela del Territorio
1. Il piano di posa delle fondazioni degli edifici da realizzare dovranno poggiare esclusivamente sulla porzione inalterata della formazione geologica esaminata prevalentemente a comportamento coesivo;
 2. Il materiale in esubero dovrà essere utilizzato per rendere la morfologia dell'area pianeggiante;
 3. Le osservazioni e le misure dirette, di tipo geologico e geotecnico, non sostituibili da prove geofisiche, andranno confermate da indagini geognostiche;
 4. Le nuove aree di edificazione dovranno essere realizzate ad invarianza idraulica, ossia devono essere realizzate tutte le azioni finalizzate a mantenere i colmi di piena inalterati prima e dopo la trasformazione delle aree, sulla base di uno specifico studio idraulico, prevedendo volumi di stoccaggio temporaneo dei deflussi, o altre soluzioni, che compensino l'accelerazione dei deflussi e la riduzione dell'infiltrazione;
 5. La progettazione degli interventi edificatori dovranno attenersi alle Nuove Norme Tecniche.
 6. Dovranno essere preventivamente acquisite le autorizzazioni e i nulla osta, previsti dalle norme vigenti, per l'espianto degli olivi, per l'eliminazione di aree boscate o ad esse assimilabili e dei singoli esemplari arborei. In presenza di diversità della natura del soprassuolo rispetto a quanto cartografato come "area boscata", in Tavola B del Piano Paesistico Territoriale Regionale, dovranno essere preventivamente espletate le procedure volte a definire l'effettiva natura delle aree;

7. Dovranno essere preservati, per quanto possibile, i nuclei arborei, gli alberi isolati e/o a filare autoctoni o alloctoni non invasivi, gli olivi, gli alberi da frutto locali, le siepi. Dovrà essere garantita, in fase di cantiere, con tecniche idonee l'integrità dell'apparato radicale e delle parti epigee (in particolare del colletto e del fusto) degli esemplari arborei. Dovranno essere verificate le condizioni fitosanitarie e di stabilità degli alberi e sia valutata, in caso di interferenza con le previsioni progettuali, la possibilità di espiantare con tecniche idonee e riutilizzare gli esemplari per la sistemazione del verde;
8. Nella sistemazione del verde dovranno essere messi a dimora esemplari di specie coerenti con le caratteristiche fitoclimatiche e fitogeografiche dell'area, con i parametri ecologici stazionali e con la destinazione dei siti di intervento. Dovranno essere preferenzialmente utilizzate specie autoctone, reperendo in vivaio esemplari di provenienza locale. Non dovranno essere assolutamente utilizzate specie alloctone invasive (cfr. "Inventario della flora vascolare alloctona d'Italia" in "Flora alloctona vascolare alloctona e invasiva delle Regioni di Italia" Celesti et al.2010 –consultabile on-line: <http://www.minambiente.it/pagina/pubblicazioni-e-banche-dati>;
9. Non dovrà essere fatto uso di diserbanti e dovranno essere utilizzati fertilizzanti preferibilmente organici e ammendanti compostati conformi alla normativa vigente;
10. In fase di cantiere, dovrà essere posta particolare attenzione nel prelevare e conservare il terreno vegetale, evitando di mescolarlo con quello dello scavo e, in attesa del riutilizzo, accumulandolo in spessori modesti in maniera tale da evitare compattamenti eccessivi e mantenendolo con tecniche idonee umido e ben drenato;
11. In fase attuativa dovrà essere redatto un piano operativo che recepisca quanto elencato nei punti precedenti e definisca le specie da utilizzare per la sistemazione del verde, individui gli esemplari da espianare e/o impiantare, la loro disposizione, le modalità di messa a dimora, un cronoprogramma legato alla stagione più favorevole per l'impianto e le cure colturali necessarie.

C) Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti

1. Dovranno essere mantenute in situ le alberature presenti;
2. Dovranno essere adottate misure di mitigazione/compensazione ambientale tramite utilizzo di vegetazione autoctona (siepi, alberature etc) soprattutto per schermare l'area a parcheggio lungo la S.P. n.64;
3. Dovrà essere verificata l'applicazione della L.R.6/2008" Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia", relativamente alla realizzazione di superfici drenanti nelle aree da destinare a parcheggio e alla piantumazione di alberature;

ARTICOLO 4

(Condizioni per il rilascio dei Titoli abilitativi edilizi)

1. L'operatore dovrà sottoscrivere l'atto d'obbligo, da allegare al Titolo Abilitativo, con il quale, tra l'altro, si impegna a mantenere per 15 anni la destinazione d'uso degli immobili.
2. I progetti degli interventi edilizi dovranno acquisire il parere definitivo della ASL competente ai sensi del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 5
(Tempi e modi di attuazione)

1. Il termine di cui all'articolo 4 c. 1 (15 anni) decorre dalla segnalazione certificata di agibilità di cui all'articolo 24 del D.P.R. 380/2001.
2. Decorso il termine di cui all'articolo 4 c. 1 (15 anni) qualora si intenda modificare l'uso degli immobili con attività compatibili con la destinazione urbanistica, dovranno attivarsi le procedure ordinarie.
Qualora l'uso richiesto non risulti compatibile, l'Amministrazione valuterà la possibilità di adottare la variante urbanistica.
3. L'intervento dovrà essere completamente ultimato ed agibile, compresa la realizzazione delle OO.UU.PP. e SS. entro cinque anni dalla pubblicazione sul B.U.R. del Decreto di approvazione del presente Accordo di Programma.

ARTICOLO 6
(Durata e Decadenza)

1. Il presente Accordo ha la durata di cinque anni, decorrente dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del Decreto del Presidente della Regione Lazio.
2. Entro tale termine dovrà essere attuato l'intervento previsto a pena di decadenza dell'Accordo stesso e della variante urbanistica connessa.
3. Il presente Accordo potrà essere prorogato prima della scadenza, per una sola volta, previo parere tecnico preventivo del Collegio di Vigilanza espresso a maggioranza e con il consenso unanime dei sottoscrittori secondo le modalità di cui alla circolare pubblicata sul sito della Regione Lazio prot.n. 247014 del 29.03.2019 avente ad oggetto: "Indicazioni procedurali inerenti la proroga degli accordi di programma approvati dal Presidente della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali'".
4. Il presente Accordo di Programma e la relativa variante al PRG vigente sono da ritenersi decaduti se gli obblighi previsti all'articolo 4 comma 1 e articolo 5 comma 3 verranno disattesi dal soggetto proponente.

ARTICOLO 7
(Ratifica)

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 34 D.Lgs. n. 267/2000 l'adesione del Sindaco al presente Accordo deve essere ratificata dal Consiglio Comunale di Monte San Giovanni Campano entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, a pena di decadenza dell'Accordo stesso.

ARTICOLO 8
(Approvazione e Pubblicazione)

1. A seguito dell'avvenuta ratifica di cui all'art. 7 il presente Accordo sarà approvato, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente del Comune di Monte San Giovanni Campano con decreto del Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ARTICOLO 9
(Collegio di Vigilanza)

1. La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Monte San Giovanni

Campano – o suo delegato – che lo costituirà con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti firmatari, designati dai medesimi.

Regione Lazio: Il Presidente

Comune di Monte San Giovanni Campano: Il Sindaco

Roma, lì

Documento soggetto a firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005